



Approvato dal Collegio Docenti con delibera n.1 del 28.03.23

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.4 del 23.05.2023

INDICE REGOLAMENTO D'ISTITUTO 2022/2023

Finalità	Pag.	2
Premessa	Pag.	2
Capitolo 1- Studenti	Pag.	3
Art. 1 – Ingresso a scuola e inizio lezioni	Pag.	3
Art. 2 – Registro Elettronico	Pag.	3
Art. 3 - Assenze	Pag.	4
Art. 4 – Ritardi	Pag.	5
Art. 5 – Uscite anticipate	Pag.	6
Art. 6 – Permessi di uscita speciali	Pag.	6
Art. 7 – Uscita dall’aula durante la lezione	Pag.	6
Art. 8 – Vigilanza cambio dell’ora e durante gli intervalli	Pag.	7
Art. 9 – Servizio di distribuzione panini	Pag.	7
Art. 10- doveri degli studenti	Pag.	8
Art. 11- Pulizia delle aule e degli spazi comuni	Pag.	9
Art. 12- Rispetto dei beni	Pag.	9
Art. 13 – Comportamento durante le verifiche scritte	Pag.	9
Art. 14 – Reati contro la persona o contro l’incolumità delle persone	Pag.	10
Art. 15 – Atti di Bullismo e Cyberbullismo	Pag.	10
Art. 16 – Uso del cellulare, dispositivi elettronici, riprese audio e video	Pag.	11
Art. 17 – Divieto di fumo	Pag.	13
Art. 18 – uscite di sicurezza e scale antincendio	Pag.	13
Art. 19 –Imprevisti motivi di salute e infortuni	Pag.	14
Art. 20– Trasferimenti dalla sede a luoghi didattici esterni	Pag.	14
Art. 21 – Viaggi di istruzione e visite guidate	Pag.	14
Art. 22 – Accertamento delle infrazioni	Pag.	15
Art. 23 – Tipologia sanzioni	Pag.	16
Art. 24 – Applicazione delle sanzioni	Pag.	17
Art. 25 Convertibilità delle sanzioni	Pag.	21
Art. 26 – Comunicazioni alle famiglie	Pag.	21
Art. 27 – Procedura di irrogazione	Pag.	21
Art. 28 – Impugnazioni. Organo di garanzia	Pag.	21

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

FINALITÀ DELL'ISTITUTO

L'Istituto di Istruzione Superiore "Amsicora" - di seguito denominato "Istituto" - si propone, in collaborazione con le famiglie, le Istituzioni e gli altri Enti a ciò preposti, di svolgere un'azione educativa diretta a promuovere negli studenti l'elevazione culturale, morale e civile, al fine di avviarli all'autogoverno e all'esercizio della democrazia.

PREMESSA

Le norme contenute nel presente paragrafo sono conformi a quanto statuito dallo "Statuto delle studentesse e degli Studenti della scuola secondaria" approvato con DPR n. 249 del 24 Giugno 1998 e modificato con DPR n. 235 del 21 novembre 2007; dal "Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni Scolastiche", emanato con DPR n. 275 dell'8 marzo 1999; dal DPR n. 567 del 10 ottobre 1996 e successive modifiche e integrazioni, ed hanno finalità educativa, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità degli studenti e sono improntate ad un giusto equilibrio nei comportamenti delle varie componenti della comunità scolastica sulla base del principio della reciprocità (diritti/doveri).

Il presente Regolamento è coerente e funzionale al Piano Triennale dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.

Tutte le componenti dell'Istituzione Scolastica (Dirigente Scolastico, Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, Personale Docente e ATA, Studenti e Genitori) hanno il dovere dell'osservanza delle regole che disciplinano il normale svolgimento delle attività della scuola fissate nel presente Regolamento e coerenti con le norme della civile convivenza, nel rispetto dei diritti e dei doveri di ciascuno.

Sono previsti dei documenti aggiuntivi per regolamentare singole discipline di rilevanza interna all'Istituto quali: Patto di Corresponsabilità, Vademecum SARS COV2, Regolamenti di classe, Regolamento per l'utilizzo degli spazi attrezzati, in particolare dei laboratori, Regolamento del Comitato Studentesco, Regolamento dell'Assemblea degli Studenti, Procedure attuative. È facoltà dell'Istituto dotarsi di ulteriori regolamenti specifici, secondo le necessità. Detti regolamenti saranno redatti e adottati, salvo diverse disposizioni previste dalle normative vigenti, tenendo conto della partecipazione attiva e responsabile di tutte le diverse componenti della comunità scolastica.

Capitolo 1 – STUDENTI

ART. 1 - INGRESSO A SCUOLA E INIZIO DELLE LEZIONI

1. Alunni e personale dell'Istituto (sede IPIA e IPAA di Olbia) possono entrare nel cortile della scuola e ivi parcheggiare; nella sede IPIA di Oschiri alunni e personale dell'Istituto possono parcheggiare fuori dal cortile della scuola, nei parcheggi predisposti; in entrambi i casi lo faranno sotto la loro responsabilità: l'Istituto non risponde di eventuali danni di qualsiasi genere poiché non è fornito nessun tipo di vigilanza sulle cose. Non è consentito il parcheggio di auto o altri mezzi di locomozione davanti alle scale dell'ingresso principale, dei laboratori, davanti allo scivolo per disabili, davanti alla palestra e alle scale d'emergenza. I visitatori, compresi i genitori, parcheggeranno negli spazi esterni all'Istituto.
2. Le lezioni hanno inizio alle ore 08:10 e si concludono alle ore 14.00 dal lunedì al venerdì; il giovedì tutte le classi prime dell'indirizzo "Tecnico" terminano le lezioni alle ore 17.00, le altre classi alle ore 16.10.
3. Gli alunni entrano in Istituto nei cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni trovandovi, nelle aule delle rispettive classi, il docente della prima ora.
4. La Presidenza si riserva il diritto di far uscire le classi prima dell'orario prefissato, oppure di ritardarne l'ingresso, previa comunicazione alle famiglie, di norma almeno il giorno antecedente la variazione ed eccezionalmente, previa comunicazione telefonica e/o telematica, nella stessa giornata, nei casi in cui motivi di forza maggiore non consentano il regolare svolgimento delle lezioni, né la vigilanza di docenti nella scuola.
5. Agli allievi che dovessero comunque rimanere nei locali della scuola (subordinatamente agli orari dei mezzi di trasporto o di altre esigenze familiari) è consentito l'uso degli spazi scolastici riservati. In questi casi la scuola non è obbligata alla vigilanza.
6. In caso di scioperi di categoria preavvisati, la scuola informerà le famiglie di non poter assicurare il regolare svolgimento delle lezioni. I genitori, nel caso decidano di trattenerne a casa l'alunno nel giorno di sciopero del personale, dovranno comunque giustificare l'assenza del proprio figlio.

ART. 2 - REGISTRO ELETTRONICO

1. Tutti i genitori sono tenuti a richiedere le credenziali per accedere al Registro Elettronico tramite e-mail indirizzata alla scuola; l'e-mail di invio deve risultare la medesima depositata agli atti di segreteria al momento dell'iscrizione. I genitori dovranno comunicare tempestivamente alla segreteria l'eventuale cambio del proprio indirizzo e-mail.
2. La password che ogni famiglia riceve dalla scuola è lo strumento indispensabile per accedere alle informazioni relative alla situazione scolastica dell'alunno. La responsabilità della sua conservazione e protezione è a carico di coloro che esercitano la potestà parentale. Questi possono decidere di comunicare al proprio figlio la password, per consentirgli di accedere a tutte le informazioni che lo riguardano. In ogni evenienza, è opportuno tener presente che, ove più soggetti siano a conoscenza della password, ognuno di essi potrebbe, anche senza informare gli altri o contro il loro parere, modificare la password stessa ed escludere di fatto tali persone dall'accesso al sistema. Si fa inoltre presente che l'indebita comunicazione della password a terzi o estranei può comportare la sua diffusione incontrollata e quindi l'accesso, da

parte di soggetti non autorizzati, ai dati personali, anche sensibili, dell'alunno: in tale eventualità la scuola non potrà essere ritenuta responsabile di violazione della privacy. Lo smarrimento o la violazione della password dovranno essere comunicati alla scuola tramite e-mail istituzionale, al fine di ottenere l'emissione di una nuova password. Anche gli studenti potranno richiedere con la medesima procedura, le credenziali per accedere al registro elettronico funzione STUDENTE.

ART. 3 - ASSENZE

1. Dall'entrata in vigore della riforma della Scuola Secondaria di Secondo Grado, D.P.R. 122/2009, ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza del 75% dell'orario annuale di ciascun curriculum di studi. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo (cfr. Tabella allegata a DPR n. 122 del 22 giugno 2009, art. 14 comma 7).
2. Gli studenti sono tenuti a frequentare la scuola con regolarità. Sono giustificabili solo assenze per cause di forza maggiore, per motivi di salute, per importanti motivi di famiglia, per documentati impegni sportivi o culturali.
3. Le irregolarità nella frequenza (assenze non giustificate o non giustificabili, frequenti ritardi, uscite anticipate, etc.) sono valutate nell'ambito del comportamento, ai fini della determinazione del voto di condotta e dell'assegnazione dei crediti scolastici.
4. Le assenze devono essere giustificate tramite l'applicazione **Spaggiari Libretto Web**: gli alunni minorenni dovranno essere giustificati dai genitori, mentre i maggiorenni potranno giustificare personalmente, e ogni cinque assenze, saranno informate le famiglie.
5. Il docente della prima ora dovrà approvare l'avvenuta giustificazione effettuata dal genitore e/o studente maggiorenne sul Registro Elettronico. Il Consiglio di Classe avrà il compito di monitorare le assenze, i ritardi e le uscite anticipate di ciascun alunno, che dovranno essere tutte giustificate entro la conclusione del primo e secondo quadrimestre; in caso di omessa giustificazione delle assenze l'alunno verrà sanzionato con nota disciplinare e verrà contattata la famiglia.
6. L'alunno che sia rimasto assente per malattia dalla scuola per più di cinque giorni, può esservi riammesso soltanto previa visita di controllo del medico scolastico, ovvero, in assenza di questi, dietro presentazione alla direzione dell'Istituto di una dichiarazione del medico curante circa la natura della malattia e l'idoneità alla frequenza (art. 42, comma VI, D.P.R. 1518/1967). L'assenza, altresì, dovrà essere giustificata sul R.E., come previsto dal comma 4 che precede. Il certificato medico dovrà essere consegnato presso l'ufficio alunni; in caso di malattia infettiva o contagiosa il certificato dovrà essere rilasciato dal medico della ASL. Nei casi in cui la certificazione medica venga presentata anche ai fini della deroga in riferimento alle assenze, il certificato medico dovrà riportare il numero dei giorni di assenza per malattia a partire dall'inizio, indicandone le date. I giorni prefestivi e festivi sono considerati solo se a cavallo del periodo di malattia.
7. In caso di assenza per motivi di famiglia, oltre i 5 giorni, gli alunni maggiorenni potranno giustificare le assenze, ma la scuola procederà ad informare la famiglia delle assenze

prolungate. In ogni caso, lo studente dovrà presentare, al rientro a scuola, certificato medico che attesti la non presenza di malattie in atto.

8. Le assenze collettive sono da considerare, ai sensi della C.M. n. 24 del 16/01/1967, assenze ingiustificate; in tal caso i docenti sono tenuti a segnalare al D.S. o ad un suo delegato la tipologia di assenza, a sanzionarla con nota disciplinare sul R.E. e ad informare le famiglie per via telefonica e/o telematica.

ART. 4 - RITARDI

1. L'ingresso a scuola degli studenti dopo le 8.10 sarà oggetto di ammonizione verbale e verrà annotato sul Registro Elettronico, a cura del docente in servizio in classe, come Ritardo Breve (RB) unitamente all'orario effettivo di ingresso dell'alunno. Sarà a discrezione del docente decidere se ammettere in classe l'alunno non pendolare che arriva tra le 8,15 e le 8,25, ad esempio se è stata programmata una verifica alla prima ora o se si tratta di un alunno sempre puntuale.

2. Alla prima ora di lezione, solo per gli alunni pendolari e compatibilmente con gli orari di arrivo dei mezzi di trasporto scolastico è tollerato l'ingresso entro e non oltre le ore 8.25: il ritardo verrà annotato dal docente in servizio su R.E. come Ritardo Breve.

3. Agli studenti che entrano a scuola oltre le ore 8.25 sarà annotata l'assenza alla prima ora di lezione, che dovrà essere sempre giustificata dalle famiglie. In questo caso, lo studente potrà entrare in classe alla seconda ora (ore 9.10) solo su autorizzazione del Dirigente o di un suo delegato, in accordo con il docente presente in classe. Il docente in servizio in classe alla seconda ora avrà cura di annotare nel Registro Elettronico l'ingresso dello studente in aula alla 2° ora a causa del Ritardo (R).

4. Gli alunni che si presenteranno a scuola dopo le ore 9.10 saranno ammessi in classe alla terza ora (ore 10.10) solo su autorizzazione del Dirigente o di un suo delegato, in accordo con il docente presente in classe. Il docente in servizio in classe alla terza ora avrà cura di annotare nel Registro Elettronico l'ingresso dello studente in aula alla 3° ora a causa del Ritardo (R). L'assenza delle ore precedenti andrà sempre giustificata dalle famiglie.

5. Dalle 10.10 in poi nessun alunno sarà ammesso a scuola se non accompagnato dal genitore o con una motivata giustificazione.

6. Fatti salvi i casi di accertate disfunzioni del servizio di trasporto pubblico, la recidiva dell'ingresso a scuola in ritardo o ritardo breve da parte dell'alunno è considerata grave mancanza disciplinare, in quanto il rispetto dell'orario delle lezioni è un dovere dello studente; pertanto, tale recidiva sarà valutata nell'ambito del comportamento, il voto di comportamento potrà essere decurtato di 1 punto fino al voto 6, mentre, nello scrutinio finale delle classi del triennio, nell'attribuzione del credito scolastico, verrà assegnato il punteggio minimo della fascia di appartenenza.

7. Sei ore di ritardo (R) equivalgono ad un giorno di assenza e i ritardi verranno cumulati con le altre ore di assenza maturate dall'alunno; l'eventuale mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporterà l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale, secondo quanto previsto dal DPR n. 122 del 22 giugno 2009.

8. A partire da 5 ritardi nel primo periodo e 5 ritardi nel secondo periodo, non debitamente documentati, sarà avvisata la famiglia, lo studente minorenni verrà sanzionato con una nota

disciplinare mentre lo studente maggiorenne non verrà accettato a scuola/classe e, in sede di scrutinio, il voto di comportamento potrà essere decurtato di 1 punto fino al voto 6, mentre, nello scrutinio finale delle classi del triennio, nell'attribuzione del credito scolastico verrà assegnato il punteggio minimo della fascia di appartenenza.

ART. 5 - USCITE ANTICIPATE

1. È tassativamente vietato agli studenti abbandonare l'Istituto senza autorizzazione da parte dell'Ufficio di Presidenza.
2. Per gli alunni minorenni, le uscite anticipate saranno accolte per giustificati motivi. Tali studenti potranno uscire solo quando sia presente un genitore o un suo riconosciuto delegato. In ogni caso, l'uscita anticipata dello studente dovrà essere annotata sul R.E. dal docente in servizio in quel momento.
3. Si raccomanda agli studenti di evitare richieste di uscita quando siano già previste, e annotate sul R.E. (Sezione "Agenda"), prove di verifica. In casi di richieste di uscite anticipate nell'ultimo periodo dell'anno scolastico, per gli alunni maggiorenni, è richiesta l'autorizzazione del docente in servizio nelle ultime ore.
4. Le uscite anticipate verranno cumulate con le altre ore di assenza e l'eventuale mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporterà l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale, secondo quanto previsto dal DPR n. 122 del 22 giugno 2009.

ART. 6 - PERMESSI DI ENTRATA/USCITA SPECIALI

1. Gli studenti che utilizzano mezzi pubblici di trasporto con orari di linea non coincidenti con quelli scolastici dovranno richiedere permessi speciali per l'entrata o l'uscita in orario diverso da quello previsto, presentando in segreteria domanda redatta su apposito modulo. Tale permesso sarà autorizzato dopo verifica dei suddetti orari di trasporto.
2. La richiesta di uscita anticipata dello studente per lunghi periodi (per impegni sportivi agonistici, terapie mediche, etc.) può essere autorizzata dal Dirigente solo se formalizzata da un genitore con allegata documentazione necessaria (ad esempio: dichiarazione società sportiva riconosciuta dal CONI con allegato calendario, certificato medico, ecc.). Per gli studenti atleti si fa riferimento al progetto "Atleti di alto livello" di cui al D.M. n. 279 del 2018.

ART. 7 - USCITE DALL'AULA DURANTE LA LEZIONE

1. Le uscite dall'aula durante le ore di lezione devono avvenire in modo da non disturbare le attività in corso. L'uscita dall'aula è consentita solo ad uno studente per volta. L'insegnante che autorizza l'uscita deve essere lo stesso che accoglie l'alunno al rientro.
2. Non sono consentite uscite per andare in bagno alla prima ora (se non per gli studenti pendolari e per quelli che per motivi di salute producano certificato medico), alla quarta ora (dopo la ricreazione) e alla settima ora del giovedì (dopo l'intervallo della pausa pranzo), se non per gli studenti che per motivi di salute producano certificato medico.
3. Per monitorare le uscite frequenti verrà depositato sulla cattedra di ciascuna classe un foglio firme (predisposto dall'ufficio di presidenza e consegnato dal personale di bidelleria) che il docente in servizio dovrà compilare nelle sue parti. Il monitoraggio permetterà di gestire le uscite troppo frequenti sempre degli stessi studenti nell'arco della mattinata.

ART. 8 - VIGILANZA CAMBIO DELL'ORA E DURANTE GLI INTERVALLI

1. La vigilanza negli spazi comuni (corridoi, atrio, scale, etc.) è affidata, durante l'orario di lezione, ai collaboratori scolastici.
2. Al cambio dell'ora gli alunni attenderanno il professore senza allontanarsi dall'aula, tenendo un comportamento corretto, senza arrecare pregiudizio alle cose o alle persone.
3. Durante il cambio dell'ora i docenti devono essere solleciti nel raggiungere la propria classe.
4. Ai collaboratori scolastici è affidata la vigilanza delle classi nei momenti di attesa dell'insegnante. Qualora il docente subentrante fosse in ritardo, o in casi di assenza dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a darne immediata comunicazione al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori.
5. In tutti i casi in cui l'insegnante sia assente, gli studenti devono tenere la porta dell'aula aperta e rimanere in classe, osservando la dovuta disciplina.
6. Durante la ricreazione la sorveglianza sugli alunni all'interno dell'Istituto, oltre che dai collaboratori scolastici, viene attuata dai docenti in servizio. In caso di necessità, derivante da forza maggiore, che non consenta la vigilanza, il docente è tenuto ad avvisare un collaboratore scolastico di sostituirlo nella vigilanza.
7. Durante la ricreazione gli alunni possono uscire all'aperto, esclusivamente negli spazi stabiliti dal Collegio Docenti (in tutte le sedi dell'Istituto gli studenti potranno sostare nello spazio antistante l'ingresso principale dei plessi), essendo vietato sostare in altre aree. Gli studenti saranno accompagnati nelle dette aree dall'insegnante in servizio alla terza ora, che è tenuto alla vigilanza dei propri studenti.
8. E' fatto espresso divieto agli studenti di allontanarsi dall'Istituto durante l'intervallo. L'omesso rispetto di tale divieto verrà sanzionato con nota disciplinare e sospensione dell'alunno dalle lezioni, senza obbligo di frequenza, per almeno 5 giorni.
9. Al suono della campana che segnala la fine dell'intervallo, gli alunni dovranno trovarsi in classe (anche in caso di eventuali ritardi dell'insegnante). Alla ripresa delle attività l'insegnante chiuderà la porta dell'aula, ed eventuali ritardi in ingresso verranno sanzionati dal docente in servizio con nota disciplinare sul registro elettronico.
10. Non è consentito l'acquisto di merende e bevande diverse dall'acqua (the, caffè, etc.) al di fuori degli intervalli; pertanto, i distributori automatici presenti nei tre plessi dell'Istituto verranno disabilitati negli orari 8.30-10.50 e 11.30-13.35.

ART. 9 – SERVIZIO DISTRIBUZIONE PANINI

1. Nelle sedi in cui è stato attivato all'interno dell'Istituto un servizio di distribuzione panini è consentito ad uno studente per ciascuna classe predisporre la lista dei panini, raccogliere il denaro e consegnarlo ai collaboratori scolastici nell'atrio di ciascun plesso dell'Istituto, tutto nei primi dieci minuti della prima ora di lezione. I collaboratori scolastici provvederanno, ognuno per il proprio piano di pertinenza, alla consegna in ciascuna classe di quanto ordinato, alle ore 10.45.
2. E' espressamente vietata la consegna di cibo, presso i tre plessi dell'Istituto, tramite food delivery (Deliveroo, Glovo, Mc Donald, Just Eat, Ubert Eat, etc.) o qualsivoglia consegna di cibo

a domicilio.

ART. 10 - DOVERI DEGLI STUDENTI

1. Gli studenti sono tenuti a:

- a) Frequentare almeno il 75% del monte ore delle lezioni ed assolvere assiduamente agli impegni di studio.
- b) Avere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni.
- c) Tenere un comportamento adeguato e consono al luogo e al ruolo: non sono in alcun caso ammesse espressioni e/o frasi ingiuriose, volgari o blasfeme.
- d) Evitare atteggiamenti che impediscano un regolare sviluppo dell'attività didattica e il dialogo tra le varie componenti della scuola, nel rispetto dei principi della democrazia e della libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, senza offendere i principi, i valori religiosi e morali, nonché le diverse culture etniche.
- e) Osservare scrupolosamente le disposizioni organizzative e di sicurezza previste dal Regolamento di Istituto, dalle norme di leggi vigenti e dalle direttive impartite dagli organi superiori istituzionali.
- f) Utilizzare in modo corretto, in attinenza con le attività didattiche, seguendo le direttive impartite dal docente nel rispetto dei regolamenti specifici, le strutture, i laboratori, i macchinari ed i sussidi didattici, al fine di non arrecare danni al patrimonio della scuola, condividendo la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura.
- g) Presentarsi a scuola con un abbigliamento ordinato e consono al luogo e al ruolo, evitando pantaloni troppo corti (consentita altezza ginocchio) o minigonne (consentita altezza ginocchio) e canotte a spalla stretta; durante le lezioni non è consentito indossare alcun tipo di copricapo. All'interno di tutti i laboratori e dell'azienda agraria è fatto obbligo il rispetto delle regole di sicurezza anche in merito all'abbigliamento (pantaloni integri (ragazzi e ragazze), scarpe antinfortunistiche, tute, ecc...)
- h) Essere forniti di tutto il materiale necessario per poter seguire in modo proficuo sia le lezioni che le esercitazioni. Gli alunni sprovvisti dell'apposito materiale didattico potranno essere oggetto di annotazioni disciplinari da parte del docente

2. Durante gli spostamenti all'interno dell'Istituto, per recarsi in palestra o nelle aule speciali, ciascuna classe deve essere accompagnata dal docente, deve tenere un comportamento corretto e deve procedere secondo un itinerario prestabilito.

3. Divieto di introdurre a scuola oggetti pericolosi di qualsiasi tipo: al fine di garantire la sicurezza di tutti gli alunni e del personale scolastico, è espressamente vietato introdurre all'interno dell'Istituto Scolastico sostanze e/o oggetti pericolosi e/o dannosi (coltelli, catene, oggetti appuntiti e taglienti, e ogni altra tipologia di oggetto o sostanza che potrebbero arrecare danni a se stessi e agli altri; tali oggetti e/o sostanze, se trovati in possesso degli alunni, saranno sequestrati dai docenti e restituiti al genitore. E' vietato altresì introdurre biciclette, monopattini o qualsiasi oggetto non pertinente all'attività didattica.

4. . Durante le lezioni è vietato vagare per i corridoi, uscire in cortile e/o sostare sulle scale antincendio.

5. In classe le borse con l'attrezzatura non necessaria per la disciplina che viene insegnata non devono essere collocate sopra il banco.

6. Durante l'orario delle lezioni è vietato consumare cibo, bevande calde/fredde e bibite, se non in casi eccezionali e con il permesso dell'insegnante. È permesso bere acqua.

SANZIONI DISCIPLINARI

La violazione dei doveri degli studenti sarà sanzionata, a seconda della gravità dell'infrazione, dall'ammonizione verbale sino alla nota disciplinare sul registro elettronico, con ricaduta sul voto di comportamento al termine di ciascun periodo. Nei casi più gravi, e/o in caso di recidiva, le infrazioni disciplinari saranno sanzionate con sospensione dello studente senza obbligo di frequenza per il periodo deciso da ciascun Consiglio di Classe, fino a un massimo di 15 gg e, in sede di scrutinio, con decurtazione del voto di comportamento di 1 punto fino al voto 6, mentre, nello scrutinio finale delle classi del triennio, nell'attribuzione del credito scolastico verrà assegnato il punteggio minimo della fascia di appartenenza.

ART. 11 – PULIZIA DELLE AULE E DEGLI SPAZI COMUNI

1. Ogni classe è direttamente responsabile della propria aula e s'impegna a lasciarla pulita e in ordine, rispettando scrupolosamente le indicazioni impartite dall'Amministrazione Comunale in merito alla raccolta differenziata, utilizzando gli appositi mastelli presenti in ciascuna aula.

2. Tutti gli studenti hanno il dovere di tenere puliti e decorosi tutti gli spazi comuni e in particolare quelli all'aperto ove si svolge l'intervallo. Anche in tali spazi tutti gli studenti hanno il dovere di rispettare le indicazioni impartite dall'Amministrazione Comunale in merito alla raccolta differenziata, utilizzando gli appositi mastelli predisposti dalla scuola.

3. Gli studenti sono tenuti a ripristinare condizioni accettabili di pulizia qualora le aule e le aree esterne si dovessero presentare in uno stato indecoroso.

ART. 12 – RISPETTO DEI BENI

1. Gli studenti sono tenuti a rispettare qualsiasi strumento o bene di consumo di proprietà di privati o della scuola.

2. Non sono ammessi comportamenti che costituiscano reato verso i beni di proprietà pubblica o privata.

3. Sono altresì vietati tutti i comportamenti che possano compromettere l'integrità dei beni di proprietà individuale o pubblica.

4. In caso di reati nei confronti di beni pubblici il docente in servizio procederà ad inserire una nota disciplinare sul registro elettronico e lo studente verrà sospeso, senza obbligo di frequenza, per il periodo stabilito da ciascun Consiglio di Classe e in sede di scrutinio, si procederà alla decurtazione del voto di comportamento di 1 punto fino al voto 6, mentre, nello scrutinio finale delle classi del triennio, nell'attribuzione del credito scolastico verrà assegnato il punteggio minimo della fascia di appartenenza. Il Coordinatore di Classe convocherà i genitori dell'alunno e comunicherà le somme da versarsi per il ripristino del danno.

ART. 13 - COMPORTAMENTO DURANTE LE VERIFICHE SCRITTE

1. Durante lo svolgimento delle prove scritte i telefoni cellulari devono essere riposti nell'apposito raccoglitore presente in ogni aula. Il docente deve esigere la consegna dei telefoni cellulari e dei dispositivi elettronici, salvo questi siano utilizzati quali strumenti compensativi dagli

studenti BES.

2. Il docente può predisporre il posizionamento degli studenti nel modo che ritiene più opportuno. L'utilizzo di materiali di ausilio deve essere approvato dall'insegnante.

3. Lo studente deve fornirsi degli strumenti utili a sostenere la prova prima della stessa; in caso contrario ciò sarà da imputare a propria negligenza.

4. La prova deve essere svolta in silenzio, le informazioni date dal docente dovranno essere di carattere generale e rivolte all'intera classe.

5. Il docente potrà ritirare il compito se non saranno rispettate tali regole. Il compito potrà essere valutato per la parte svolta ovvero annullato a discrezione del docente e l'episodio verrà segnalato con una nota disciplinare sul registro di classe.

ART. 14 – REATI CONTRO LA PERSONA O CONTRO L'INCOLUMITA' DELLE PERSONE

1. E' severamente punito chiunque commetta reati in violazione della dignità e del rispetto della persona umana, ed eserciti su un compagno o una compagna violenza fisica o morale, specie se rivolta a chi è più debole o isolato (es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, etc.) o determini una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento).

2. In tali casi la scuola procederà alla segnalazione alla autorità Giudiziaria competente. Il comportamento sarà sanzionato con l'allontanamento dello studente dalla scuola oltre i 15 gg. e, in sede di scrutinio, con decurtazione del voto di comportamento di 1 punto fino al voto 6, mentre, nello scrutinio finale delle classi del triennio, nell'attribuzione del credito scolastico verrà assegnato il punteggio minimo della fascia di appartenenza. Il Dirigente Scolastico convocherà la famiglia e la scuola promuoverà, con la famiglia e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo, ove possibile, mirato all'inclusione, al reintegro e alla responsabilizzazione nella comunità scolastica.

3. In caso di recidiva di reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale, per i quali non siano possibili interventi di reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la scuola procederà alla segnalazione alla Autorità competente e l'alunno verrà allontanato dall'Istituto sino al termine dell'anno scolastico, con conseguente esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame conclusivo del percorso di studi.

ART. 15 - ATTI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come **Bullismo**:

- -la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
- -l'intenzione di nuocere;
- -l'isolamento della vittima.

Rientrano nel **Cyberbullismo**:

- Flaming (Litigi on-line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare);
- Harassment (molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di messaggi offensivi);
- Cyberstalking (invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità);
- Denigrazione (pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc, di pettegolezzi e commenti

crudeli, calunniosi e denigratori);

- Outing estorto (registrazione delle confidenze raccolte all'interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico);
- Impersonificazione (insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima);
- Esclusione (estromissione intenzionale dall'attività online);
- Sexting (invio di messaggi via smartphone ed internet, corredati da immagini a sfondo sessuale, e ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017).

1. La scuola è un luogo di civiltà, crescita morale e dialogo dove persecuzioni morali e fisiche sono assolutamente bandite.
2. Gli alunni dovranno tenere fra di loro atteggiamenti di reciproco rispetto, pur nella normale esuberanza giovanile.
3. La scuola deve, come suo compito, garantire la serenità dei suoi studenti, anche e soprattutto di quelli considerati più deboli. Pertanto, tutto il personale in servizio vigilerà attentamente per individuare e sanzionare gli atti di bullismo e cyberbullismo, anche quelli non denunciati per timore di ritorsioni.

SANZIONI DISCIPLINARI PER BULLISMO E CYBERBULLISMO:

Le azioni di bullismo e/o di cyberbullismo rientrano nelle "infrazioni gravi e gravissime" ed è prevista, a seconda della gravità dei fatti, la sanzione disciplinare della sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni, senza l'obbligo di frequenza, con lo svolgimento di attività di collaborazione e la denuncia alle Autorità competenti.

ART. 16 - USO DEL CELLULARE, DISPOSITIVI ELETTRONICI, RIPRESE AUDIO E VIDEO

Con C.M. del 19.12.2022 è stato ribadito in via generale il divieto di utilizzo del cellulare e altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione, perché rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente; divieto rispondente ad una generale norma di correttezza che trova una sua codificazione formale nei doveri indicati nello Statuto delle studentesse e degli studenti, di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal D.P.R. 235/2007.

1. È vietato utilizzare il telefono cellulare e altri dispositivi elettronici e di intrattenimento durante le attività didattiche e in tutti i locali della scuola. Durante le attività didattiche i telefoni cellulari devono essere spenti e depositati dagli studenti in apposito contenitore (tasche e/o contenitore apposito) presente in ogni aula e laboratorio dei plessi dell'Istituto fino al termine dell'attività didattica che vi si svolge; gli alunni devono tenere tablet e/o apparecchi elettronici similari spenti e opportunamente custoditi all'interno dello zaino. Nei laboratori in cui non sono presenti le tasche porta telefoni, gli stessi dovranno essere depositati nella cattedra o in appositi contenitori predisposti.
2. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, eventuali esigenze di comunicazione tra studenti e famiglie, in casi di particolare urgenza e gravità, potranno essere soddisfatte mediante gli uffici di segreteria amministrativa, ovvero, in alternativa, attraverso utilizzo da parte dello studente del proprio cellulare/apparecchio elettronico, previa autorizzazione del docente in servizio.
3. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, previa indicazione e autorizzazione del

- docente è consentito agli studenti con BES l'uso di cellulare, PC o tablet utilizzati come strumenti compensativi e/o per tutte le attività in cui sia necessario l'uso di nuove tecnologie.
4. È consentito agli studenti l'uso di dispositivi elettronici, previa indicazione e autorizzazione del docente, per scopi didattici. Previa autorizzazione del docente è consentito l'uso di dispositivi di ascolto musicale, laddove questo non si configuri come penalizzante dell'attività disciplinare specifica.
5. Il divieto generale di uso del cellulare è da intendersi rivolto anche al personale della scuola, in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e della necessità di assicurare, all'interno della comunità scolastica, le migliori condizioni per lo svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all'esigenza educativa di offrire agli studenti un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti.
6. L'uso del cellulare è sempre consentito al personale della scuola per emergenze, necessità organizzative interne dell'Istituto, per tutte le operazioni inerenti la gestione del Registro di Classe e in generale per l'espletamento della propria funzione docente.
7. I docenti possono sempre organizzare la propria attività didattica mediante utilizzo dei diversi dispositivi elettronici, anche da parte degli studenti, al fine dello svolgimento di attività didattiche innovative e/o collaborative che prevedano anche l'uso di dispositivi tecnologici e l'acquisizione da parte degli alunni di un elevato livello di competenza digitale, soprattutto per quanto riguarda l'uso consapevole e responsabile delle tecnologie.
8. Per tutti (studenti, docenti e personale ATA) è consentito l'uso del cellulare e degli altri dispositivi unicamente durante la ricreazione, nel rispetto della tutela dei dati personali e del decoro personale ed altrui.
9. All'interno di tutti i locali della scuola ed in tutti i luoghi utilizzati per l'attività didattica come palestre, aule e laboratori sono vietate riprese audio-video e fotografie di ambienti e persone, salvo in caso di esplicita autorizzazione del docente responsabile.
10. Eventuali fotografie o audio-video-riprese, effettuate all'interno della scuola o delle sue pertinenze, anche al di fuori dell'orario di lezione e anche durante le attività extrascolastiche (visite didattiche, viaggi d'istruzione, attività sportive, ecc.) senza il consenso scritto della/e persona/e, la loro eventuale pubblicazione non autorizzata in "rete" o sui "social", oltre che essere oggetto di provvedimenti disciplinari per violazione del Regolamento di Istituto, si configurano come violazione della privacy e sono perseguibili per legge.
11. I docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in riferimento all'utilizzo di cellulari e altri dispositivi elettronici, nonché in relazione al divieto di effettuare foto/audio-video riprese, in tutti gli spazi scolastici; eventuali infrazioni devono essere tempestivamente segnalate alla Dirigenza e saranno materia di valutazione disciplinare.

SANZIONI DISCIPLINARI

Per coloro che dovessero utilizzare, durante l'attività didattica, cellulari e/o dispositivi elettronici si erogano le seguenti sanzioni ispirate al criterio di gradualità e alle finalità educative della scuola.

- In caso di utilizzo, durante le attività didattiche e senza autorizzazione del docente, del cellulare o altro dispositivo elettronico, il docente procederà al ritiro immediato del dispositivo e consegna al referente di sede durante le ore di lezione. L'alunno potrà ritirare il dispositivo al termine delle ore di lezione della giornata. La trasgressione sarà segnalata con nota disciplinare sul registro di classe a cura del docente. Qualora l'alunno si rifiuti di consegnare il dispositivo, il docente ne prenderà atto, riferendo al D.S., anche ai fini di una sanzione disciplinare più severa

e verrà convocata la famiglia, con ricaduta sul voto di comportamento.

- In caso di reiterato uso non autorizzato del dispositivo, il docente procederà alla annotazione di sanzione disciplinare sul Registro di Classe ed al ritiro del dispositivo, con consegna dello stesso in presidenza o al referente di sede. Il dispositivo potrà essere riconsegnato solo ai genitori (o studenti maggiorenni) previo appuntamento con il Dirigente o delegato.
- L'ulteriore recidiva comporterà per l'alunno, oltre al ritiro del dispositivo e alla consegna dello stesso solo ai genitori, dietro appuntamento con il D.S. o suo delegato, la sanzione disciplinare, stabilita dal C.D.C., della sospensione dalle lezioni per 1 o più giorni, a seconda della gravità, con obbligo di frequenza, con ricaduta sul voto di comportamento.
- Gli studenti sorpresi ad effettuare foto o riprese video non espressamente autorizzate saranno sanzionati con nota disciplinare sul registro, eventuale denuncia alle autorità competenti e sospensione dalle lezioni senza obbligo di frequenza di 5 giorni, stabilita dal CDC.
- Gli studenti che diffondessero materiale audio, video e fotografico su qualsiasi mezzo di comunicazione senza espressa autorizzazione, saranno sanzionati con nota disciplinare sul registro, denuncia alle autorità competenti e sospensione dalle lezioni senza obbligo di frequenza per 15 giorni stabilita dal CDC.
- Nei casi più gravi, qualora la diffusione di tale materiale dovesse configurare fenomeno di bullismo, con fattispecie penali (diffamazione, minacce, molestie, ecc.), il Consiglio d'Istituto potrà comminare una sanzione temporalmente maggiore e, nei casi più gravi, comminare l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi.

ART. 17 - DIVIETO DI FUMO

1. È vietato fumare per chiunque si trovi nell'Istituto (personale scolastico, studenti e chiunque ne frequenti a qualsiasi titolo e anche per un tempo limitato, locali e pertinenze) ed in tutti i locali delle strutture scolastiche, ivi compresi i vani di transito, i servizi igienici e le aree all'aperto di pertinenza dell'Istituto in tutte le sue sedi, ai sensi del DL n. 104 del 12 settembre 2013.
2. Il divieto di fumare è esteso anche alle sigarette elettroniche.
3. Chiunque violi il divieto di fumo verrà sanzionato con nota disciplinare sul Registro Elettronico, con conseguente ricaduta sul voto di comportamento e comunicazione alla famiglia; altresì è soggetto alle sanzioni amministrative e pecuniarie previste dalla Legge. I trasgressori saranno multati dai Responsabili alla vigilanza del divieto in base a quanto deciso dal decreto: la sanzione oscilla dai 27,50 ai 275 euro che sono raddoppiati in presenza di donne in evidente stato di gravidanza.
4. La procedura di pagamento della sanzione è indicata sul verbale di contestazione consegnato e/o notificato al trasgressore. Il pagamento della sanzione amministrativa va effettuato:
 - a. In banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131 T, e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo) ed il codice ufficio;
 - b. Direttamente presso la tesoreria provinciale competente per territorio;
 - c. Presso gli uffici postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo).

ART. 18 - USCITE DI SICUREZZA E SCALE ANTINCENDIO

1. Le uscite di sicurezza e le scale antincendio devono essere lasciate sgombre in quanto destinate esclusivamente a casi di emergenza.
2. E' vietato sostare nelle scale antincendio.

ART. 19 – IMPREVISTI MOTIVI DI SALUTE E INFORTUNI

1. In caso di imprevisti motivi di salute o infortunio dell'alunno, la scuola informerà tempestivamente i genitori, che provvederanno a prelevare lo studente.
2. In caso di urgenza, si contatterà l'autorità sanitaria e saranno immediatamente avvisati i genitori.
3. La scuola non è autorizzata a somministrare farmaci.
4. Gli alunni, annualmente, possono essere tutelati da polizza infortuni e responsabilità civile, il cui costo è a carico delle famiglie. In tal modo risultano assicurati durante tutte le attività scolastiche, comprese le visite guidate e le attività di PCTO.
5. Ogni infortunio deve essere segnalato, indicandone le cause, il luogo e l'orario. La denuncia viene fatta dal docente o dalla persona alla quale risulta affidato l'alunno in quel momento.
6. In caso di infortunio, i genitori o chi esercita la potestà, dovranno consegnare in Segreteria entro la giornata, o al più tardi entro la mattina successiva, il referto medico, affinché si possa procedere nei tempi dovuti, agli adempimenti di competenza.

ART. 20 - TRASFERIMENTI DALLA SEDE A LUOGHI DIDATTICI ESTERNI (ALTRE SCUOLE, ETC.)

Secondo la vigente normativa, in caso di trasferimento dalla sede dell'Istituto verso altri luoghi didattici esterni, gli studenti sono accompagnati dai docenti e/o dal personale ausiliario, previa autorizzazione scritta da parte della famiglia.

ART. 21 - VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE

1. I viaggi di istruzione, gli scambi e i partenariati nazionali e internazionali, le uscite didattiche e i PCTO sono parte integrante dell'attività didattica. Pertanto, ognuna di queste attività rientra appieno nella programmazione annuale dei Consigli di Classe.
2. Il Dirigente Scolastico è garante dell'organizzazione delle attività di cui al comma 1, che sono regolate dalla normativa ministeriale (CC.MM.291/92, 263/96, 358/96, 455/98) e da criteri e obiettivi stabiliti dal Collegio dei Docenti e dai Consigli di Classe e approvati dal Consiglio di Istituto.
3. Il Collegio dei Docenti individua i criteri generali in relazione agli obiettivi didattici, alla scelta delle destinazioni, alle classi a cui indirizzare le proposte.
4. È ammesso di norma un solo viaggio di istruzione all'anno per classe, non oltre il 30 aprile e di durata massima di 6 giorni (compresi i giorni festivi e il viaggio). Nel caso di eventi particolari oltre la data prestabilita, si può prevedere lo slittamento di tale termine.
5. Le proposte devono essere presentate da uno o più docenti del Consiglio di Classe e inserite nella Programmazione iniziale del Consiglio di Classe, tenendo conto anche dell'opinione degli studenti. Si dà comunque la possibilità, per le sole visite guidate, di aderire a particolari iniziative culturali e formative che si presentino nel corso dell'anno scolastico, anche se non stabilite in sede di programmazione iniziale, e che dovranno essere comunque deliberate dal Consiglio di Classe.

6. Il Consiglio di Classe programma il viaggio di istruzione sulla base di una pianificazione che definisce: a) le motivazioni didattiche del viaggio, che devono essere collegate organicamente con la programmazione di classe e individuale; b) gli obiettivi di apprendimento, che devono essere individuati e per i quali devono essere realizzate attività didattiche propedeutiche al viaggio; c) la meta, il periodo e la durata; d) i nominativi degli accompagnatori (di norma uno ogni 15 studenti) e di eventuali sostituti (uno ogni 3 accompagnatori).

7. I docenti proponenti (di norma anche accompagnatori) verificano con l'Ufficio di Presidenza e la segreteria la fattibilità del viaggio in relazione ai costi e ai vincoli organizzativi e si assumono l'onere di seguire l'organizzazione dei viaggi d'istruzione e delle visite guidate nel raccordo scuola-studenti-famiglie. Eventualmente è possibile aggregare più classi, previa approvazione dei rispettivi Consigli di Classe.

8. Il rispetto della procedura e della tempistica è vincolante per l'autorizzazione da parte dell'Ufficio di Presidenza e per la realizzazione del viaggio/visita guidata.

9. Alla luce della normativa vigente è necessario far riferimento alle agenzie di viaggio, acquisendo almeno 3 preventivi affinché possa essere espletata la gara di appalto.

10. Saranno autorizzati un docente accompagnatore ogni 15 studenti o frazione, pur garantendo la presenza di 2 accompagnatori per viaggio ove necessario. Nel caso di partecipazione di uno o più alunni con disabilità, si potrà designare, in aggiunta al numero degli accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti, un accompagnatore in più fino a due alunni.

11. I viaggi e le visite guidate si effettuano solo se i partecipanti raggiungono il numero previsto dalla normativa vigente, ossia almeno i due terzi della classe.

12. Gli alunni che non partecipano al viaggio e/o visita guidata sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni.

13. I viaggi all'estero sono di norma riservati agli studenti delle classi Quinte.

14. In occasione del primo Consiglio di Classe dell'anno o in quelli successivi, i genitori vengono informati delle mete previste per viaggi e uscite.

15. Per tutti gli studenti è richiesta l'autorizzazione scritta dei genitori, sia per le uscite didattiche sia per viaggi di più giorni.

16. Gli scambi con scuole straniere nell'ambito dei progetti europei sono attività didattiche equiparate a viaggi e uscite, ma non sono soggette alle limitazioni di durata e di numero dei partecipanti precedentemente indicati.

17. I limiti economici del bilancio impongono che tutte le iniziative di cui sopra, siano di norma, a carico degli alunni partecipanti.

18. Non possono partecipare né associarsi a viaggi d'istruzione approvati dall'Istituzione scolastica né parenti né conoscenti sia di alunni sia di docenti accompagnatori, a meno che le condizioni particolari di qualche alunno non richiedano la presenza di un familiare o di altra persona designata. Questi parteciperà a proprie spese e solleverà la scuola da ogni responsabilità, garantendo di essere coperto dalla necessaria assicurazione contro gli infortuni.

ART. 22 – ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI

1. Gli accertamenti delle infrazioni del presente regolamento sono fatti:

a. dal personale docente e/o dal Dirigente Scolastico tramite trascrizione sul registro elettronico di classe e/o comunicazione ufficiale al Dirigente Scolastico;

b. dal personale ATA tramite comunicazione ufficiale al Docente di Classe e/o al Dirigente Scolastico.

2. Le sanzioni sono di norma individuali. Quando l'esame dei fatti sanzionabili non consenta di individuare singoli responsabili, per la manifesta complicità della classe o del gruppo, la sanzione sarà applicata ad ogni singolo componente la classe o il gruppo coinvolto.

3. Infrazioni accertate del presente regolamento determineranno la valutazione del comportamento e il voto attribuito in sede di scrutinio dal Consiglio di Classe competente.

ART. 23 - TIPOLOGIA SANZIONI

1. Le sanzioni che è possibile irrogare sono le seguenti:

- a) Ammonizione verbale con eventuale annotazione sul registro elettronico di classe (irrogata dal docente);
- b) Nota disciplinare sul registro elettronico di classe con comunicazione telefonica alla famiglia ed eventuale convocazione dei genitori (irrogata dal docente e/o dal Dirigente Scolastico);
- c) Sospensione dalle lezioni per periodi non superiori a quindici giorni, dopo la terza nota disciplinare irrogata dal Consiglio di Classe ovvero per gravi o reiterate infrazioni del presente Regolamento. **N.B. l'organo competente è tenuto a contestualizzare il comportamento e la sanzione evitando sterili automatismi;**
- d) Non ammissione ad iniziative ed attività integrative, sportive, ricreative, viaggi etc. (irrogata dal Consiglio di Classe);
- e) Obbligo di lavori socialmente utili, attività di studio e approfondimento individuale su argomenti connessi con il tipo di infrazione commessa (irrogata dal Consiglio di Classe; tale lavoro è obbligatorio e non valutabile ai fini del profitto, ma ai fini del regolare adempimento della sanzione comminata);
- f) Allontanamento dalla comunità scolastica per una durata definita, superiore a 15 giorni, commisurata con la gravità del reato o sino al permanere della situazione di pericolo (irrogata dalla Giunta Esecutiva del Consiglio d'Istituto, sentito il Consiglio di Classe in sessione allargata alla componente eletta dai genitori e dagli studenti);
- g) Risarcimento e/o riparazione del danno quantificato (irrogata dal Dirigente Scolastico);
- h) Obbligo di ripristinare l'ambiente danneggiato (pulire, lavare, raccogliere carte, tinteggiare, etc.) (irrogata dal Dirigente Scolastico).

ART 24 - APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Per l'irrogazione delle sanzioni, l'organo competente valuterà la gravità dell'infrazione seguendo la tabella. **Si ribadisce l'importanza di evidenziare che l'organo competente è tenuto a contestualizzare il comportamento e la sanzione evitando sterili automatismi.**

	COMPORTAMENTO	SANZIONE	ORGANO COMPETENTE	PROCEDURA
1	Lo studente non giustifica le assenze entro la fine di ciascun periodo scolastico	Nota disciplinare sul R.E. e comunicazione alla famiglia	Coordinatore di classe	
2	Assenze collettive	Avviso al DS, nota disciplinare e comunicazione alla famiglia	Docente in servizio	
3	Lo studente arriva in ritardo entro le ore 8.25 (Ritardo Breve)	Ammonizione verbale e annotazione nel registro elettronico del Ritardo Breve con orario effettivo di ingresso	Docente della 1^ ora	Annotazione nel registro elettronico del Ritardo Breve con orario effettivo di ingresso

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"AMSORA" OLBIA-OSCHIRI**

4	Lo studente arriva in ritardo, oltre le 8.25 (Ritardo)	Annotazione su R.E. del Ritardo e ingresso alla II ^a ora, se autorizzato dal DS o delegato	Docente della II ^a ora	Annotazione nel registro elettronico del Ritardo con ingresso II ^a ora
5	Lo studente arriva in ritardo, dopo 9.10 (Ritardo)	Annotazione su R.E. del Ritardo e ingresso alla III ^a ora se autorizzato dal DS o delegato	Docente della III ^a ora	Annotazione nel registro elettronico del Ritardo con ingresso III ^a ora
6	Recidiva nei Ritardi Brevi o Ritardi	Ricaduta nella valutazione ai fini della attribuzione del voto di condotta con decurtazione di 1 punto in meno fino al voto 6 nel voto di comportamento; minimo credito scolastico della fascia; comunicazione alla famiglia.	Consiglio di Classe	
7	Lo studente accumula 5 Ritardi non giustificati nel I periodo e/o 5 Ritardi nel II periodo	Nota disciplinare su R.E.; comunicazione alla famiglia; decurtazione di 1 punto in meno fino al voto 6 nel voto di comportamento; minimo credito scolastico della fascia	Coordinatore di Classe e Consiglio di Classe	Il Coordinatore annota nel registro elettronico la ammonizione e avvisa la famiglia; in sede di scrutinio si decurta di un punto il voto di comportamento e si attribuisce il credito minimo della fascia
8	Allontanamento dall'Istituto senza autorizzazione	Nota disciplinare su R.E. e sospensione dell'alunno per almeno 5 gg.	Docente in servizio e Consiglio di Classe	
9	Lo studente arriva in ritardo dopo la ricreazione	Nota disciplinare sul R.E.	Docente in servizio	
10	Violazioni dei doveri degli studenti di cui all'art. 10 del Regolamento Istituto.	Nota disciplinare sul R.E. e ricaduta sul voto di comportamento.	Docente che rileva l'infrazione	

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"AMSORA" OLBIA-OSCHIRI**

11	Gravi e/o reiterate infrazioni disciplinari	Nota disciplinare, sospensione senza obbligo di frequenza fino a 15 gg.; decurtazione di 1 punto in meno fino al voto 6 nel voto di comportamento e attribuzione di minimo credito scolastico della fascia.	Docente in servizio, Consiglio di Classe.	
12	Reati nei confronti di beni pubblici o privati	Nota disciplinare su R.E., convocazione della famiglia, obbligo di ripristino del danno.	Docente in servizio; Coordinatore di Classe, Consiglio di Classe.	
		Sospensione senza obbligo di frequenza per il periodo stabilito da ciascun CdC		
13	Reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, etc.) o una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento)	Allontanamento oltre i 15 giorni; lavori socialmente utili: ricaduta sul voto di comportamento	Dirigente Scolastico e Consiglio di Istituto	Segnalazione all'Autorità Giudiziaria; il Dirigente Scolastico convoca la famiglia; la scuola promuove, con la famiglia e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo, ove possibile, mirato all'inclusione, al reintegro e alla responsabilizzazione nella comunità scolastica
14	Situazioni di recidiva in caso di reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale e non siano possibili interventi di reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico	Segnalazione alla Autorità competente, Allontanamento fino al termine dell'anno scolastico, esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame conclusivo del ciclo di studi.	Dirigente Scolastico, Consiglio di Classe e Consiglio di Istituto	

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"AMSORA" OLBIA-OSCHIRI**

15	Atti di bullismo e/o cyberbullismo	Segnalazione alla Autorità giudiziaria; sospensione dalle lezioni senza obbligo di frequenza fino a 15 gg.	Docente in servizio; Consiglio di Classe, Dirigente Scolastico.	
16	Uso cellulare e/o altro dispositivo elettronico senza autorizzazione del docente	Ritiro del dispositivo e consegna al referente di sede; riconsegna all'alunno al termine delle lezioni. Nota disciplinare sul R.E.	Docente in servizio	
17	Rifiuto di consegnare il cellulare o altro dispositivo	Comunicazione al Dirigente Scolastico, convocazione della famiglia; nota disciplinare. Sanzione disciplinare decisa dal CdC. Ricaduta sul voto di comportamento.	Docente in servizio, Consiglio di Classe	
18	Reiterato uso del dispositivo elettronico senza autorizzazione	Nota disciplinare sul R.E., ritiro del dispositivo e consegna al Ds o referente di sede. Riconsegna ai genitori o studenti maggiorenni previo appuntamento con il DS o referente di plesso.	Docente in servizio, Dirigente scolastico, Referente di Plesso.	
19	Ulteriore recidiva nell'uso del dispositivo elettronico senza autorizzazione	Nota disciplinare sul R.E., ritiro del dispositivo e consegna al Ds o referente di sede. Riconsegna ai genitori o studenti maggiorenni previo appuntamento con il DS o referente di plesso. Sospensione dalle lezioni per 1 o più giorni con obbligo di frequenza. Ricaduta sul voto di comportamento.	Docente in servizio, Dirigente scolastico, Referente di Plesso, Consiglio di Classe	

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"AMSORA" OLBIA-OSCHIRI**

20	Effettuazione di materiale audio, video e/o fotografico non espressamente autorizzato	Nota disciplinare su R.E., denuncia alla Autorità competente, sospensione dalle lezioni senza obbligo di frequenza per 5 gg.	Docente che rileva l'infrazione, Consiglio di Classe.	
21	Diffusione di materiale audio, video e/o fotografico non espressamente autorizzato	Nota disciplinare su R.E. denuncia alla Autorità competente, sospensione dalle lezioni senza obbligo di frequenza per 15gg.	Docente che rileva l'infrazione, Consiglio di classe	
22	Diffusione di materiale audio/video/fotografico non autorizzato che integri bullismo o cyberbullismo e reato contro le persone	Denuncia alle Autorità competenti, sospensione dalle lezioni per un periodo superiore a 15 gg, non ammissione allo scrutinio finale o all'esame conclusivo del ciclo di studi.	Dirigente Scolastico, Consiglio di Istituto.	
23	Infrazione al divieto di fumare in qualsiasi locale della scuola o sua pertinenza	Sanzione amministrativa; nota disciplinare, ricaduta sul voto di comportamento e comunicazione alla famiglia	Docenti delegati dal Dirigente Scolastico al rispetto del divieto	

2. La recidiva, le trasgressioni commesse in attività che si svolgono fuori dall'Istituto (visite di istruzione, visite guidate, manifestazioni, etc.), i comportamenti contrari alle norme di sicurezza sono considerati aggravanti.

3. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

ART. 25 - CONVERTIBILITÀ DELLE SANZIONI

1. Su proposta del Consiglio di Classe, fermo restando che le sanzioni influiranno comunque sul voto di comportamento, in alternativa alle sanzioni che comportano l'allontanamento dalla scuola, lo studente potrà svolgere, al di fuori dell'orario di lezione, attività compensative in favore della comunità scolastica o a favore di associazioni esterne con le modalità decise dalla stessa autorità che le ha disposte, in accordo con la famiglia.

ART. 26 - COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE

1. Avendo i provvedimenti disciplinari finalità educativa, delle infrazioni e delle relative sanzioni i genitori saranno informati dal Coordinatore di Classe, o verbalmente in sede di colloquio, anchetelefonico o con comunicazione scritta attraverso il registro elettronico.

ART. 27 – PROCEDURA DI IRROGAZIONE

1. L'organo competente ad irrogare le sanzioni è tenuto ad invitare preliminarmente lo studente ad esporre le proprie ragioni sull'infrazione contestata. Tale esposizione potrà essere fatta verbalmente o per iscritto su richiesta del Consiglio di Classe o del Dirigente Scolastico.
2. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

ART. 28 – IMPUGNAZIONI. ORGANO DI GARANZIA INTERNA

1. È istituito un Organo di Garanzia Interno alla scuola composto dal Dirigente Scolastico, da un docente, da un rappresentante degli studenti e da un rappresentante dei genitori, tutti facenti parte e designati dal Consiglio di Istituto. Devono essere inoltre eletti: n. 1 supplente della componente docente, n. 1 supplente della componente studenti e n. 1 supplente della componente genitori i quali saranno chiamati ad intervenire in caso di incompatibilità o di dovere di astensione. Tale organo è rinnovato annualmente e decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito alla applicazione delle norme di disciplina contenute nel presente regolamento.
2. I provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla scuola possono essere adottati solo previa formale contestazione degli addebiti allo studente, da effettuarsi in forma scritta con

comunicazione notificata anche ai genitori o famigliari esercenti la potestà, entro 30 giorni. La comunicazione deve contenere l'invito a formulare le difese per iscritto o verbalmente e a richiedere l'eventuale impugnazione della sanzione entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione. L'Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi 10 giorni e qualora non lo facesse entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

3. Perché risultino valide le deliberazioni dell'Organo di Garanzia è necessario che ci sia, già in prima convocazione, la maggioranza assoluta (metà più uno dei componenti eletti). In caso di astensione dal voto di qualcuno dei membri dell'Organo di Garanzia, la deliberà si baserà sul voto dei componenti non astenuti.

4. La competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto viene specificatamente attribuita alla competenza del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale. Il termine per la proposizione del reclamo è di 15 giorni. L'Organo di Garanzia Regionale fissa il termine perentorio di 30 giorni per esprimere il proprio parere.